

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1088**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MALENTACCHI, MALABARBA  
e SODANO Tommaso**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2002**

—————

Norme per la determinazione dell’aliquota IVA applicabile alle  
forniture di gas metano per uso domestico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Numerosi cittadini si sono rivolti e si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per lamentare l'illecita applicazione dell'imposta sul valore aggiunto praticata alle famiglie dalle aziende erogatrici del gas metano.

La normativa che disciplina la materia, e cioè il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 127-*bis* della Tabella A, parte III, stabilisce che l'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano è del 10 per cento per quanto riguarda la somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda.

In realtà si è constatato che su tutto il territorio nazionale numerose aziende erogatrici di gas metano applicano, nei contratti di fornitura alla cittadinanza, contratti, si badi bene stipulati in regime di monopolio, un'aliquota IVA del 20 per cento sull'utilizzo di gas metano, «*sic et simpliciter*».

Dunque i cittadini versano un'aliquota IVA ben maggiore di quanto prevede la legge, come se usassero il gas metano solo per riscaldarsi, il che, tra l'altro è veramente inaudito, se pensiamo che nei mesi che vanno da aprile a ottobre, il gas metano non viene utilizzato per il riscaldamento, vietandolo la legge, oltrechè e soprattutto, la logica.

Forte di questa convinzione, l'ADOC (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori), dopo avere promosso, con successo, azione giudiziaria nelle sedi competenti, a seguito della quale è stato riconosciuto il diritto alla ripetizione, da parte degli utenti richiedenti, delle somme indebitamente versate all'Azienda erogatrice a causa della non corretta applicazione dell'aliquota

IVA sul consumo di gas, si sta facendo portavoce e paladina di quei cittadini (ventimila utenti nella sola città di Taranto e la sentenza di cui sopra risale soltanto alla fine dell'estate 2001) che reclamano, tramite gli Uffici legali dell'ADOC, il rimborso delle somme che da anni versano ingiustamente alle aziende erogatrici di gas metano.

È, perlomeno, opportuno chiedersi con che logica e diritto le Aziende erogatrici di gas metano possano impunemente permettersi di stravolgere il dettato di legge, fissando imposte a proprio piacimento, imposte che, certo non gravano sul proprio bilancio, ma su quello delle famiglie italiane, che, ci pare, sono già sufficientemente gravate ed inoltre mentre le imprese che versano anch'esse, un IVA del 20 per cento sull'utilizzo di gas metano, possono scaricare detto onere passivo, il cittadino, ovviamente, no.

È stato risposto che, data la presenza nelle abitazioni di un unico contatore, non è possibile distinguere tra consumo di gas per usi domestici da quello per il riscaldamento, rendendosi inevitabile un uso promiscuo del gas metano, per il quale andrebbe applicata l'aliquota del 20 per cento: è chiaro che questa giustificazione è incongrua e non accettabile.

Il colmo della beffa ai cittadini contribuenti, a detta dei sottoscritti, si raggiunge con la lettura della circolare del Ministero delle finanze, n. 82 del 7 aprile 1999, la quale recita: «...l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore - energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione...», il

che significa che l'uso domestico del gas comprende qualsiasi uso dello stesso si faccia, dal riscaldamento, alla cottura dei cibi, alla produzione di acqua calda, e il logico corollario è che allora, alla fornitura di gas metano per uso domestico va, necessariamente ed indiscutibilmente, applicata l'aliquota IVA del 10 per cento, senza alcuna eccezione. Ma, in sintesi, tutto questo preambolo, cosa vuole significare?

Che la normativa vigente, e le indicazioni del Ministero, da gran parte delle aziende erogatrici sono state non solo disattese, ma anche piegate ad esclusivo detrimento di quei cittadini che con quelle aziende hanno dovuto stipulare un contratto di fornitura, il che, non ha una coerenza nè giuridica, nè morale.

Riteniamo che sarebbe giusto chiedere scusa ai cittadini che da troppo tempo subiscono tale *status quo*.

Non va dimenticato, infatti, che è unanimemente riconosciuto come il sistema fiscale e tributario italiano sia estremamente vetusto, farraginoso, involuto e, mi si conceda, kafkiano, tale da imporre un intervento.

Riteniamo che il Parlamento debba raccogliere le pressanti richieste e le proteste dei cittadini affrontando e risolvendo una volta per tutte, in modo chiaro e netto, il problema normativo della tassazione sul consumo del gas metano e dissipando qualsiasi incongruenza o dubbio circa la corretta interpretazione e applicazione della normativa in precedenza richiamata.

Si rende pertanto necessario, alla luce anche della sentenza n. 242 del 2001 del Giudice di pace di Massa, apportare modifiche all'articolo 127-bis, Tabella A, parte III, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, volte a rendere più lineare ed omogeneo il settore relativo alla tassazione sul gas metano, tenuto conto dello sviluppo tecnologico, cui la norma stessa deve senz'altro essere messa in condizione di adeguarsi.

In una realtà caratterizzata da un crescente sviluppo tecnologico appare non accettabile inserire in due distinte tariffe tributarie il consumo del gas metano, applicando una aliquota IVA del 10 per cento laddove lo stesso venga impiegato per usi domestici e applicare, viceversa una aliquota del 20 per cento quando il medesimo combustibile è usato per il riscaldamento.

Non vi è, infatti, alcuna differenza sostanziale, a parte una diversa scelta di mezzi tecnologici, tra il produrre acqua calda con tecniche tradizionali e produrla con tecniche moderne al semplice scopo di fornire riscaldamento.

Infine, ma non di minore importanza è necessario un intervento anche tenendo conto del fatto che la corrispondente aliquota in materia di energia elettrica per uso domestico, pari al 10 per cento, è stabilita addirittura al 4 per cento in caso di prima casa e ai nuclei abitativi comprendenti portatori di handicap, di gravi patologie mediche e di anziani abbisognevole di assistenza. Verrebbe da chiedersi, allora, perchè il gas metano dovrebbe essere un bene «meno necessario» dell'energia elettrica al quale applicarsi aliquote IVA così maggiori rispetto a quello per l'energia elettrica.

Ci auguriamo che tale testo venga messo in discussione e approvato con un *iter* il più veloce possibile.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Aliquote d'imposta)*

1. Il consumo di gas metano per uso domestico, secondo la definizione di cui all'articolo 2, è soggetto all'aliquota IVA del 10 per cento.

2. Al numero 127-*bis* della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 36, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da: «usato come combustibile» fino a: «26 giugno 1986;» sono sostituite dalle seguenti: «per uso domestico;».

### Art. 2.

#### *(Definizione di uso domestico)*

1. Per «uso domestico» si intende qualsiasi applicazione che venga fatta del gas metano dai consumatori nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo.

### Art. 3.

#### *(Agevolazioni di imposta)*

1. L'aliquota di cui all'articolo 1 è ridotta al 4 per cento relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i conduttori e i proprietari di prima casa da essi abitata titolari di reddito netto annuo non superiore a 36.152 euro con maggiorazione di 1122,32 euro per ogni persona a carico. L'aliquota agevolata di cui al presente articolo si applica senza alcun limite di reddito al consumo di gas metano per uso domestico da parte di nuclei abitativi di cui al periodo precedente comprendente portatori di *handicap*, di gravi patologie mediche, nonché anziani bisognosi di assistenza.